

Originale Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 39 data 05/06/2020</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: MISURE TEMPORANEE VOLTE AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19 IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.</p>
--	---

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'eccezionale incedere del contagio ha comportato, nel breve volgere, all'adozione di numerosi provvedimenti straordinari che hanno altresì imposto crescenti limitazioni alle attività e alle libertà individuali per un lungo periodo, da ultimo gradualmente attenuato in ragione dell'andamento epidemiologico;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (GU n.125 del 16-05-2020) all'art. 1 commi 8 e 9, prevede che: *"E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"* e che *"Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."*

CONSIDERATO che:

- nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di ristoro e intrattenimento, in particolare in centro città e nella zona del lungomare, che attraggono un rilevante numero di frequentatori, in particolare nelle ore serali e notturne;
- nei giorni scorsi, in coincidenza dall'avvio della cosiddetta "Fase 2" della gestione dell'emergenza sanitaria nazionale, le forze dell'ordine hanno rilevato una diffusissima presenza di persone in giro per il territorio, massicciamente concentrata nelle richiamate zone, che ha più volte comportato richiamare gli astanti a mantenere un comportamento adeguato in termini di distanziamento sociale e di uso dei dispositivi individuali di protezione, come richiesto dal vigente quadro normativo di sanità pubblica ai fini del contrasto al contagio virale;

RILEVATO che l'attuale misurazione del comportamento sociale registrato rende necessario, nell'interesse collettivo, adottare misure di contenimento volte a salvaguardare la pubblica incolumità al fine di ostacolare le occasioni di elevato concentrazione ed assemblamento di persone e consentire il consolidamento del trend calante della curva di contagio da Covid-19;

TENUTO PRESENTE quanto contenuto nella nota della Questura di Ascoli Piceno del 2/06/2020 Cat. A.4/001038-20.Gab in merito a fatti ed a comportamenti verificatosi nel corso degli ultimi fine settimana, tra cui:

- *“esercizi pubblici che hanno somministrato alcolici, anche di asporto, all’interno di contenitori di vetro;*
- *presenza presso taluni esercizi pubblici di persone accalcate all’interno dei locali, non perfettamente in linea con il protocollo di cui all’allegato C “Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV2 nel settore somministrazione di alimenti e bevande”, approvato con DGR Marche n. 5656 del 11/05/2020;*
- *presenza all’esterno dei locali di persone che, come hanno riferito taluni passanti, erano in stato di ebbrezza ed avrebbero dato luogo ad animati litigi;*
- *atti di vandalismo circoscritti, dovuti all’eccessiva assunzione di alcolici.”*

PRESO ATTO che nella medesima nota la Questura di Ascoli Piceno ha manifestato la necessità di adozione di un apposita ordinanza sindacale che preveda, tra l’altro, il *“divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro”;*

VALUTATO che il notevole numero di persone presenti in particolare nelle ore serali, potrebbe realisticamente riproporre pericolose situazioni di assembramento non conformi alle norme vigenti sul distanziamento sociale in relazione all’attuale emergenza epidemiologica nonché amplificare in gestione e difficoltà operative, per via dell’emergenza sanitaria in atto, le statisticamente connesse esigenze di sicurezza dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità legate all’assunzione di alcolici;

RITENUTO OPPORTUNO:

- salvaguardare quanto più possibile la salute e l’incolumità pubblica nell’attuale fase di aumentata mobilità e di maggiore occasione di contatti sociali, adottando provvisorie misure limitative, per un verso atte a scoraggiare le citate condotte al fine prevenire i rischi legati alle potenziali occasioni di contagio, e per l’altro finalizzate a garantire a tutti la possibilità di ritornare in sicurezza alla socialità fortemente limitata nella prima fase dell’emergenza epidemiologica;
- disporre, come di seguito, in adesione a quanto segnalato dalla Questura di Ascoli Piceno con la sopra citata nota del 2/06/2020, in via straordinaria e provvisoria fino al 7 giugno 2020, fatta salva la possibilità di proroga e/o rimodulazione delle misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

ASSUNTO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

RICHIAMATE le misure igienico sanitarie previste in seno ai provvedimenti richiamati e ogni altra previsione volta a fissare presidi di sicurezza e comportamento, per contrastare il diffondersi del virus covid-19, sia in relazione alle attività produttive/commerciali, sia in relazione agli obblighi individuali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico in presenza di terzi;

RICHIAMATO l’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;*

DATO ATTO che, stante l’oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di pubblici esercizi, circoli privati ed esercizi commerciali presenti nell’area di vigenza del presente atto, si provvederà ad informare circa i contenuti dell’atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati e a darne comunicazione sul sito istituzionale;

VISTO l’art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, **negli ambiti territoriali sotto specificati** ed in tutti i giorni della settimana:

a chiunque risulti, a vario titolo ed in forme diverse, autorizzato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande anche attraverso distributori automatici o in circoli privati, e/o alla vendita al dettaglio, anche in qualità di artigiano, di bevande confezionate in contenitori di vetro o lattine e/o alcoliche e superalcoliche:

1. E' fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;

2. E' fatto obbligo:

- di **vigilare**, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;
- di **provvedere** ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento;
- di **assicurare** la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;

3. Sono altresì vietati su tutto il territorio cittadino il consumo di bevande alcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;

4. È fatta riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.

5. Le prescrizioni di cui sopra si applicano **dalla data di adozione del presente atto e fino al 7 giugno 2020 compreso, fatta salva la possibilità di proroga e/o rimodulazione delle misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;**

6. Le prescrizioni di cui al punto 1 si applicano **nelle porzioni di territorio di seguito indicate, come da planimetria allegata:**

- nell'area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battaglia e dalla Banchina di riva del porto;
- nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d'Acquisto - via S. Giacomo.

Si richiamano le disposizioni:

- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;

- dell'art. 6 - comma 2 - del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

La violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura di Ascoli Piceno, alla Questura di Ascoli Piceno, al locale Comando di Polizia Municipale ed alle Associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

Il Sindaco
Pasqualino Piunti